

## **“Individuazione Validazione e Certificazione (IVC) – Il sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in Regione Lombardia”**

### **1. Il contesto nazionale**

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e al successivo decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 che fornisce le Linee Guida di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, rientra nel **processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente** stabilito dall'articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Le scelte di ordine nazionale in tema di certificazione degli apprendimenti sono da ricondurre a uno scenario evolutivo di un quadro unitario delle competenze da adottare in un mercato unico Europeo. Sul piano nazionale, il perno di tale processo è dato dal D.lgs. n. 13/2013 concernente la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, norma quadro che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 4, c. 58 e 68 della L. n. 92/2012”, ha delineato il sistema nazionale di certificazione delle “qualificazioni”, ossia di Titoli di studio e di Qualifiche o Certificati di vario tipo rilasciati da Enti Titolati e dalle Regioni in qualità di Enti Pubblici Titolari del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze.

I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, così come previsto all'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.13/2013, si basano sulla richiesta esplicita della persona e sull'importanza di valorizzare le esperienze a prescindere dal contesto in cui le stesse sono state maturate. Tali principi sono stati ribaditi nel decreto interministeriale del 30 giugno 2015 che agli articoli 5, 6 e 7, con gli allegati in esso richiamati, definisce i riferimenti operativi per gli standard minimi del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, i riferimenti operativi per gli standard di attestazione e registrazione e i riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema. Inoltre, il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, dispone l'adozione delle **Linee guida** che rendono operativo il **Sistema nazionale di certificazione delle competenze** così come previsto dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le Linee guida forniscono le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione. Il sistema, così disegnato e reso operativo, deve articolarsi sulla centralità della persona e della volontarietà del processo nel rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, ristrettezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione.


Nell'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, in coerenza con l'art. 5 del D.lgs. n.13/2013, e si articolano in:

- a) **Processo di individuazione e validazione**, ovvero il servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, delle competenze, acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale (anche in caso di interruzione del percorso formativo), non formale e informale. Nello specifico, la *fase di identificazione* è volta alla ricostruzione e alla codifica delle esperienze di apprendimento della persona inerenti alla sua richiesta, alla messa in trasparenza delle attività svolte, con riferimento ai descrittori dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, e delle competenze plausibilmente acquisite con riferimento al Repertorio di Qualificazioni di pertinenza dell'Ente pubblico titolare presso il quale è stata presentata richiesta di accesso al servizio. La fase di identificazione prevede altresì l'elaborazione di un **dossier di evidenze** che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta. Al termine di tale fase si prevede la realizzazione di un documento identificabile secondo la denominazione di "**Documento di trasparenza**" (**attestazione di parte prima**) che costituisce la sintesi della fase di identificazione e che viene rilasciato in caso di interruzione o di dilazione del servizio o su richiesta dell'utente laddove non intenda procedere alla fase di validazione. Nella *fase di valutazione*, invece, sono ricomprese la progettazione e la pianificazione della valutazione, l'esame tecnico del **dossier delle evidenze** e del "**Documento di trasparenza**" e l'eventuale valutazione diretta, quale prova di valutazione in presenza del candidato, realizzata con prove orali, scritte o pratiche (es. audizione, colloquio tecnico, prova pratica). Il processo di individuazione e validazione, nel caso la persona dovesse decidere di non proseguire con la procedura di certificazione, può terminare con il rilascio di un documento denominato "**Documento di validazione**", con valore di atto pubblico e di **attestazione di parte seconda**.
- b) **Procedura di certificazione delle competenze**, ovvero il servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi Enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione "**Certificato**" attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale. Il «Certificato» costituisce **attestazione di parte terza**, con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali.

## 2.1 servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in Regione Lombardia

Con Decreto regionale n.9380 del 22/10/2012 "Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia", Regione Lombardia aveva declinato il processo di certificazione in ambito non formale e informale in 5 fasi operative che erano ricomprese nelle fasi previste dall'Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 aprile 2012. Nonostante la delineazione del sistema lombardo di certificazione delle competenze in ambito informale e non formale sia antecedente al D.lgs. n. 13/2013, che sancisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non

formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, i punti di aderenza tra il sistema Regionale e quello Nazionale sono stati fin dall'inizio notevoli. Tuttavia, il presente documento tecnico è presentato dalla Regione Lombardia, in qualità di Ente pubblico Titolare del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, per introdurre rilevanti innovazioni nel sistema Regionale al fine di aggiornare lo stesso agli standard nazionali anche alla luce dell'esperienza maturata a livello regionale e nazionale.



Il processo di Individuazione Validazione e Certificazione in Regione Lombardia può essere attivato esclusivamente da **enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006**, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della DGR n. 6696/2022 ed in particolare che **il responsabile della certificazione delle competenze deve tassativamente aver frequentato on line il PerCorso VALI.CO. sulla piattaforma INAPP prima di iniziare la procedura.**

**Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, le competenze descritte nel Quadro Regionale di Standard Professionali (QRSP) ed eventualmente riferenziate al Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015<sup>1</sup>.**

**Sono escluse dal processo IVC le competenze specifiche concernenti figure normate, abilitanti o regolamentate a livello regionale.**

I soggetti promotori di tirocini extracurricolari, rientranti in una delle categorie individuate dalla disciplina regionale in materia, i quali rilasciano attestazioni di competenze al termine dell'esperienza di tirocinio ai sensi del par. 3.7 della D.G.R. n. 7763/2018, si adeguano agli standard minimi di processo previsti dal presente documento e assicurano le funzioni richieste a presidio delle varie fasi garantendo la disponibilità di adeguate risorse professionali. In questi casi, il dossier delle evidenze è sostituito dal dossier individuale del tirocinante.

<sup>1</sup> L'Articolo 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 sancisce che il quadro nazionale (QNQ) costituisce la parte del repertorio nazionale afferente alle qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP) è coerente, infatti, con il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), sia per quanto concerne il modello (regole descrittive-costruttive e architettura del profilo professionale), sia per quanto concerne i contenuti, in modo tale da assicurare la correlazione con le qualificazioni degli altri sistemi regionali.

Il servizio offerto, che inizia con la fase obbligatoria di accoglienza, si caratterizza in:

1. **Individuazione delle competenze**, articolato in:

1.1 presentazione della domanda;

1.2 analisi della domanda;

In esito alla fase di individuazione delle competenze, si rilascia il **Dossier delle evidenze ed il Documento di trasparenza**, avente valore di attestazione di parte prima.

2. **Validazione delle competenze**, fase che prevede un elemento valutativo delle competenze individuate. In esito a tale fase, può essere rilasciato il **Documento di validazione**, avente valore di attestazione di parte seconda.

3. **Certificazione**, procedura valutativa che deve garantire il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica (cfr. di seguito). In esito a tale fase, è previsto il rilascio dell'**attestato di competenza** avente valore di attestazione di parte terza.

Con riguardo agli standard minimi di sistema (art 7 del D.lgs 13/2013), nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, Regione Lombardia disciplina le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare, nel rispetto dei principi di **collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza** e completezza e correttezza metodologica. Dal punto di vista operativo tali principi sono così definiti:

- **“collegialità”**: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere non solo attraverso incontri condivisi ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- **“oggettività”**: criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione eliminando, o caso attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- **“terzietà”**: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata attraverso la presenza nella Commissione o organismo di valutazione di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze, ancorché facenti parte della stessa organizzazione, e in possesso dei requisiti professionali idonei nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari. Per soggetto terzo, rispetto al percorso formativo, si può intendere anche l'organo di vertice della struttura formativa o un suo delegato.
- **“indipendenza”**: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

## Sintesi delle attestazioni rilasciate in esito alle fasi IVC:

FASE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE	CONTENUTO ATTESTAZIONE
Individuazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento di trasparenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati identificativi di Regione Lombardia</li> <li>• Dati identificativi dell'ente titolato (soggetto accreditato)</li> <li>• Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accREDITAMENTO adottati da Regione Lombardia</li> <li>• Dati identificativi del dichiarante: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita</li> <li>• Dati identificativi del Tutor</li> <li>• Esperienze dichiarate</li> <li>• Evidenze a supporto</li> <li>• Competenze potenzialmente acquisite</li> <li>▪ Riferimenti all'Atlante del lavoro (Area di attività o risultati attesi) laddove applicabile</li> <li>• Competenza/e del QRSP ed eventuale profilo professionale di riferimento</li> <li>• Luogo</li> <li>• Data</li> <li>• Firma del dichiarante e del Tutor</li> </ul>
Validazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento di validazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loghi della Repubblica Italiana e di Regione Lombardia</li> <li>• Dati identificativi di Regione Lombardia</li> <li>• Dati identificativi dell'ente titolato (soggetto accreditato)</li> <li>• Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accREDITAMENTO adottati da Regione Lombardia</li> <li>• Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita</li> <li>• Oggetto dell'attestazione: Competenza/e del QRSP; eventuale profilo professionale di riferimento e relativi livelli EQF; Codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (laddove applicabile)</li> <li>• Specifiche relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze validate</li> </ul>

FASE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE	CONTENUTO ATTESTAZIONE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifiche relative alle modalità di valutazione delle competenze validate da parte dell'ente titolato (soggetto accreditato)</li> <li>• Luogo</li> <li>• Data</li> <li>• Firma del legale rappresentante dell'ente titolato</li> <li>• Numero di registrazione del documento di validazione a cura di Regione Lombardia</li> </ul>
Certificazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attestato di competenza</li> </ul>	Format dell'attestato di competenza regionale ai sensi del Decreto 5 gennaio 2021 Allegato C, nonché della Legge regionale n. 19/2007

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle fasi IVC previste dal sistema di Regione Lombardia.

### **Fase di Accoglienza**

In coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, la fase di **Accesso al servizio e accoglienza** è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. Per l'erogazione delle attività di informazione e orientamento finalizzate a garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi, **l'operatore dei servizi di base del mercato del lavoro** che opera presso un ente accreditato ai Servizi per il Lavoro possiede una solida conoscenza delle politiche del lavoro in Lombardia, e tra queste dei servizi IVC tale da consentirgli di reindirizzare l'utente al servizio specifico.

### **Fase 1.1 Individuazione delle competenze; presentazione della domanda**

L'input del processo è rappresentato dalla presentazione di una formale richiesta di certificazione di una o più competenze da parte del candidato, presso un operatore accreditato ai Servizi per il Lavoro che ha formalmente dichiarato alla Regione, attraverso il sistema informativo, di svolgere attività di certificazione di competenze acquisite in contesti informali e non formali nel settore economico-professionale di riferimento, dichiarando altresì di possedere personale idoneo per garantire il servizio.

**Si specifica che, ai fini dell'erogazione del servizio IVC, all'atto della presentazione del modulo di autocertificazione (cfr Modello 3) gli operatori accreditati ai Servizi per il lavoro devono aver soddisfatto tutti i requisiti indicati nel presente documento e, in particolare, garantire che il Responsabile della Certificazione abbia fruito e completato il PerCorso Vali.Co. Inapp quale requisito formativo specifico obbligatorio sull'IVC.**

Gli enti accreditati al lavoro che utilizzano il servizio di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale devono infatti abilitarsi nel sistema informativo regionale dedicato alla procedura, nell'area riservata all'accreditamento. Essi sono

chiamati a fornire indicazioni rispetto all'area/e professionale/i nell'ambito della/e quale/i intendono erogare i servizi IVC e – tramite autodichiarazione – a garantire il possesso di una dotazione strutturale laboratoriale per le prove prestazionali (per ogni area professionale sarà necessario indicare una sede accreditata dotata di strumentazioni e laboratori idonei).

Nello specifico, questa prima fase di individuazione delle competenze prevede che il candidato sia accompagnato nell'attività di ricostruzione delle esperienze di apprendimento ovvero nella **messa in trasparenza delle attività svolte** (con riferimento ai descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e successivamente delle competenze presumibilmente acquisite (con riferimento al QRSP).

La persona interessata può scegliere di richiedere la certificazione per una singola competenza del QRSP, o per più competenze, o per un intero profilo professionale del QRSP oppure per singole competenze anche non appartenenti allo stesso profilo. Una volta individuato l'oggetto della certificazione, il primo passo consiste nella produzione del Curriculum Vitae formato Europass e di un **Dossier delle evidenze** (Modello 2 "Dossier delle evidenze") che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta.

La documentazione a supporto deve essere prodotta secondo un principio di coerenza in relazione a ciascuna competenza da portare a processo. Le evidenze possono essere classificate in base al loro valore e alla loro tipologia.

Il valore delle evidenze si attribuisce in base alla **qualità** delle attestazioni definita nel D.Lgs 13/13 e può essere:

- di parte prima: ovvero documenti prodotti e, eventualmente, auto-dichiarati e sempre sottoscritti dall'utente;
- di parte seconda: documenti rilasciati da chi attua il servizio (Ente titolare); attestazioni formative; documenti di validazione, documenti firmati e timbrati dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento formale, informale o non formale;
- di parte terza: documenti rilasciati dall'Ente titolare, titoli di istruzione, istruzione e formazione, qualificazioni e certificazioni rilasciate dagli enti titolari (MIUR, MISE, MLPS e Regioni), certificazioni formative professionali.

La **tipologia di evidenze** è determinata dalla natura stessa della documentazione e dal tipo di informazioni che porta in base allo standard della competenza, le evidenze possono essere:

- Documentali, ovvero attestazioni professionali e formative che confermano che l'esperienza è avvenuta, possono essere di parte seconda o di parte terza e sono rappresentate da contratti di lavoro incrociati con visure INPS e COB, attestati di istruzione e/o formazione;
- di Output, ovvero semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali che abbiano richiesto l'esercizio delle competenze da individuare. Se firmate solo dall'utente sono di parte prima, se timbrate e firmate dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento sono di parte seconda (es. campioni di prodotto finito, verbali di riunioni, lettere, report, siti web, programmi informatici, book fotografici);
- di Processo, ovvero che si riferiscono al comportamento in situazione messo in atto dalla persona nel momento in cui agisce una determinata competenza. Se firmate solo dall'utente sono di parte prima, se timbrate e firmate dal soggetto presso cui si è svolta l'attività di apprendimento sono di parte seconda (es. registrazioni audio e

video eventualmente prodotte ad hoc, diari, schede di valutazione redatte da un 'tutor').

Il Curriculum Vitae Europass e il Dossier delle evidenze (Modello 2) vengono quindi allegati alla formale richiesta di certificazione. La persona che intraprende formalmente il percorso di certificazione dovrà essere inserita all'interno del sistema informativo regionale dedicato alla procedura al fine di tenere la tracciabilità di tutti gli step del processo fino al rilascio dell'attestato regionale in caso di esito positivo.

In questa fase, al fine di una corretta compilazione della documentazione e di una coerente individuazione della competenza da certificare, il candidato viene assistito dal **Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale (di seguito "Tutor")** dell'operatore accreditato prescelto (*cfr. Figure di sistema*).

*Output:*

- Domanda di certificazione;
- CV e Modello 2 da allegare alla Domanda di certificazione: CV formato Europass + Dossier delle evidenze

*Strumenti:*

- QRSP;
- Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- CV europeo formato Europass + Dossier delle evidenze (Modello 2);
- Format Domanda di certificazione.

## **Fase 1.2. Individuazione delle competenze; analisi della domanda**

Una volta ricostruita l'esperienza della persona, il tutor e il candidato procedono con l'analisi dell'esperienza in termini di coerenza fra la documentazione prodotta e ricostruita e la competenza/e prescelta/e.

L'analisi di coerenza è effettuata secondo due direttrici:

- Correlazione tra le attività/esperienze del candidato (evidenze) e le sequenze descrittive dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
- Coerenza tra le evidenze, le competenze individuate ed il QRSP lombardo.

Il QRSP di Regione Lombardia definisce e classifica, declinandoli in competenze (descritte in termini di abilità e conoscenze), l'insieme dei profili professionali e delle competenze indipendenti presenti nella realtà lavorativa lombarda, articolati nei 24 settori economici professionali nazionali. Inoltre, ogni competenza è referenziata ad un determinato livello EQF secondo il Decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2018. Gli elementi della/e competenza/e costituiscono pertanto una guida già in questa fase, e saranno quindi utilizzate dal Tutor come supporto all'analisi di coerenza. Si precisa che in passato il QRSP conteneva gli indicatori di competenza, ossia elementi capaci di segnalare la presenza o il raggiungimento della competenza e di offrire informazioni utili a stabilire il possesso di una data competenza. Questi sono stati eliminati per essere progressivamente sostituiti dalle schede di caso ricomprese nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni ed utilizzate anche nella fase di valutazione.

Questa seconda parte della fase di individuazione prevede che il Tutor accompagni il



candidato nell'elaborazione di un **«Documento di trasparenza»** secondo il Format Documento di Trasparenza (Modello 1), quale sintesi dei risultati della fase di identificazione e che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di validazione presso lo stesso ente titolato. Il candidato può quindi richiedere il rilascio del «Documento di trasparenza», che ha **valore di attestazione di parte prima**.

L'analisi di coerenza deve essere sottoposta ad una fase di verifica della completezza e della correttezza delle evidenze in relazione alla/e competenza/e da portare alla fase 2.

Per verifica della completezza si intende il controllo che ciascuna competenza sia opportunamente documentata da almeno una evidenza, che sia coerente con le relative esperienze che sono state ricostruite.

Per verifica della correttezza si intende un controllo di:

- leggibilità del documento
- presenza di un chiaro riferimento all'utente nel documento
- presenza di firme nelle evidenze di parte seconda e/o parte terza
- presenza della firma del candidato nel CV, nelle autocertificazioni e nelle evidenze di parte prima

Pertanto, l'esito dell'analisi di coerenza fra la documentazione prodotta e la competenza/e prescelta/e viene comunicato alla persona che ha fatto domanda di certificazione. In caso di esito positivo, il candidato sarà convocato per un incontro finalizzato **all'elaborazione del format Documento di trasparenza** e alla descrizione dei successivi passi funzionali al raggiungimento della certificazione e dei metodi e degli strumenti da utilizzare. In caso di esito sfavorevole, invece, è previsto un colloquio orientativo affinché la persona possa individuare la/e competenza/e da certificare in modo più efficace e coerente con il proprio background o per essere dirottato ad altre politiche regionali.

*Output:*

- Comunicazione dell'esito dell'analisi della domanda e convocazione per il colloquio che sarà di avviamento della fase di accertamento vero e proprio, in caso di esito positivo; oppure di ri-orientamento, in caso di esito negativo.
- Documento di trasparenza (Modello 1 "Format Documento di trasparenza")

*Strumenti:*

- QRSP.
- Atlante del lavoro e delle qualificazioni

## **Fase 2 Validazione delle competenze**

La fase di validazione è finalizzata ad accertare/valutare l'effettivo possesso della competenza dichiarata dal candidato e risponde alla duplice esigenza di certezza ed oggettività della verifica.


In questa fase il Responsabile della Certificazione (RC) e l'Esperto del Settore di Riferimento (nominato dall'Ente accreditato al Lavoro, sulla base dei criteri di cui al capitolo 3) procedono alla valutazione delle evidenze, finalizzata ad accertare il possesso, da parte del candidato, della/e competenza/e per cui ha avviato il processo di

certificazione.

Il RC e l'Esperto effettueranno la valutazione in due step principali:

- 1) Valutazione delle evidenze, ovvero degli elementi documentati nel Modello 2 Dossier delle evidenze e nel Modello 1 Format Documento di trasparenza;
- 2) Valutazione in presenza, attraverso il colloquio.

Se il primo step esaurisce la verifica della copertura delle competenze individuate, sarà possibile concludere la fase di validazione e passare direttamente alla fase 3. In alternativa, sarà necessario effettuare il colloquio per verificare i gap individuati nello step 1.



## 1. Valutazione delle evidenze.

La valutazione delle evidenze avrà ad oggetto la verifica tecnica del Dossier delle evidenze (Modello 2) e del format Documento di trasparenza (Modello 1). La verifica verrà svolta utilizzando la Griglia di valutazione del Dossier delle evidenze (Modello 4), in cui devono essere elencati gli elementi di competenza di riferimento, attraverso cui effettuare la valutazione, e le evidenze esaminate.

La valutazione è un'attività congiunta del Responsabile della Certificazione e dell'Esperto che esaminano gli elementi di "evidenza" predisposti e decidono se il candidato è idoneo a passare alla fase successiva di certificazione. Nello specifico, se dall'esame della documentazione (dossier delle evidenze), il RC e l'Esperto ritengono che il dossier sia completo e sufficiente a dimostrare le competenze possedute, il candidato potrà richiedere direttamente il **Documento di Validazione** (Modello 5 "Documento di Validazione") per procedere agli step previsti dalla fase di Certificazione (cfr. fase 3). In alternativa, se dalla valutazione emergono delle carenze in termini di descrizione formale delle esperienze oppure non si evince correttamente il grado di copertura delle evidenze dichiarate rispetto alle abilità e conoscenze della competenza/e del QRSP, i professionisti coinvolti comunicheranno al candidato gli esiti di questa prima valutazione (inclusi gap e carenze) e la data in cui si svolgerà la verifica in presenza (**colloquio**).

La verifica della documentazione è effettuata in base a **specifici criteri** – inclusi nella griglia di valutazione di cui sopra – che consentono di valutare se gli elementi raccolti siano sufficienti a mostrare il possesso delle competenze acquisite. Tali criteri sono:

- La qualità/attendibilità della evidenza che viene attribuita in base alla natura del documento ovvero per ciascuna evidenza viene definito se si tratta di una attestazione di parte prima, seconda o terza.

- La pertinenza, ovvero la capacità della evidenza di descrivere ed essere riconducibile ad una o più abilità e conoscenze della competenza.

Il criterio di pertinenza determina il grado di copertura delle evidenze in relazione alla competenza. Quest'ultimo si calcola una volta terminata la associazione delle evidenze con le abilità e conoscenze (la singola evidenza può essere associata a più abilità e conoscenze), elaborando la percentuale, rispetto al totale, di abilità e conoscenze che sono coperte da evidenze pertinenti (se sono di parte seconda o terza, come di seguito definito).


Il grado di copertura, quindi, si produce considerando il numero degli elementi di ciascuna competenza coperti dalle evidenze di parte seconda e terza sul totale degli elementi della competenza stessa (abilità e conoscenze). Ad esempio, se una competenza è composta da 7 abilità e 5 conoscenze, e le evidenze di parte seconda e terza mostrano una copertura di 5 abilità e 3 conoscenze della competenza in oggetto, il grado di copertura sarà pari a 8/12 ovvero il 67%.

La verifica tecnica si conclude esprimendo un giudizio sulla competenza in relazione al grado di copertura e alla qualità delle evidenze associate a ciascuna abilità e conoscenza.

Il **giudizio** può essere:

- *Idoneo*: il grado di copertura della competenza è pari al 100% ovvero tutte le abilità e conoscenze sono coperte da evidenze e la qualità delle evidenze pertinenti è almeno di parte seconda o terza. La competenza è validata e l'utente passa alla fase 3.
- *Parzialmente Idoneo*: il grado di copertura di evidenze di parte seconda e parte terza è compreso fra il 41% e il 100%. Pertanto, parte delle abilità e conoscenze sono coperte **anche** da evidenze di qualità di parte prima pertinenti. La competenza non può essere validata e l'utente dovrà sostenere un colloquio. Il colloquio viene progettato definendo le tematiche da approfondire a partire dalle abilità e conoscenze che sono coperte da evidenze di parte prima oppure che non sono coperte da evidenze (pertanto le abilità e le conoscenze coperte da evidenze di parte seconda e/o terza non saranno oggetto di colloquio)
- *Non idoneo*: meno del 40% delle abilità e conoscenze sono coperte da evidenze di parte seconda o terza pertinenti, il percorso deve interrompersi e l'utente non ottiene la validazione delle competenze o, in alternativa, a discrezione del RC e dell'Esperto, si potrà valutare se richiedere al candidato di inserire integrazioni al dossier delle evidenze e consentire quindi ai responsabili della validazione di aggiornare il giudizio sulle evidenze per verificare se il grado di copertura della/e competenza/e aumenta in valore percentuale, per accedere al colloquio tecnico.

Lo schema di seguito sintetizza i criteri di valutazione riportati anche nel Modello 4:



## 2.Valutazione in presenza.

Nel caso in cui l'esito della verifica tecnica del Documento di Trasparenza e del Dossier delle Evidenze sia, per una o più competenze, "parzialmente idoneo" il candidato verrà indirizzato a sostenere il colloquio tecnico. Si ricorda che per le competenze con esito "idoneo" l'utente passerà direttamente alla procedura di certificazione (fase 3), mentre per le competenze con giudizio "non idoneo" il servizio si interrompe.

La progettazione del colloquio è a cura del RC e dell'Esperto e deve essere sviluppata al fine di indagare e verificare che il candidato abbia avuto esperienze professionali tali da consentirgli di maturare gli obiettivi di apprendimento descritti nelle abilità e conoscenze della competenza oggetto di validazione. In particolare, la definizione degli ambiti di approfondimento viene condotta sulla base delle carenze individuate in fase di verifica tecnica (ovvero a partire dalle abilità e conoscenze non coperte da evidenze pertinenti oppure coperte da evidenze pertinenti ma di parte prima).

Per la progettazione del colloquio, il RC e l'Esperto fanno riferimento alla griglia di valutazione per individuare gli elementi-chiave da approfondire per valutare l'effettivo possesso della/e competenzaa/e. Il colloquio tecnico è effettuato in presenza o a distanza attraverso idonee strumentazioni digitali e verte su un numero di elementi da approfondire che potrà variare tra il 40% e il 99% delle abilità e conoscenze che compongono la competenza.

Al termine del colloquio tecnico, l'RC e l'Esperto esprimono una valutazione sommativa e apprezzativa dell'intera competenza prendendo in considerazione gli esiti della valutazione tecnica della documentazione e l'andamento del colloquio. Pertanto, la/e competenzaa/e devono risultare interamente coperte dalle evidenze e dagli esiti del colloquio tecnico.

La valutazione esita nei seguenti giudizi in merito a ciascuna competenza:

- Idonea: la competenza è validata e il candidato accede alla fase 3

- Non Idonea: la competenza non è validata e il servizio si interrompe

In esito alla verifica in presenza, il candidato può richiedere all'accreditato ai Servizi per il Lavoro il rilascio del **Documento di validazione** (Modello 5 "Documento di validazione"), **che ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte seconda** che permetterà sia di completare il processo di certificazione in un momento successivo presso il medesimo Ente o un altro Ente accreditato ai Servizi per il Lavoro sia di impiegare l'attestazione ai fini del riconoscimento crediti per l'acquisizione di competenze in ambito formale. Il Documento di validazione viene rilasciato a seguito dell'analisi dell'effettiva completezza e della pertinenza delle evidenze rispetto alla validazione delle competenze da parte del Responsabile della Certificazione delle Competenze e dell'Esperto.

*Output:*

- Report di valutazione da parte dell'Esperto (Modello 4 Griglia di valutazione del dossier delle evidenze);
- Verbale di Validazione (Modello 6 "Verbale di validazione").
- Documento di validazione (Modello 5 "Documento di validazione")

*Strumenti:*

- Elementi di competenza riportati nel QRSP in attesa delle schede di caso;
- Il livello EQF della competenza;
- Report di valutazione (Modello 4 Griglia di valutazione del dossier delle evidenze);
- Verbale finale (Modello 6 "Verbale di validazione")

### **Fase 3. Certificazione delle competenze**

La procedura di certificazione delle competenze, ai sensi del D.lgs 13/2013, costituisce il momento conclusivo successivo al Servizio di individuazione e validazione, al quale accedono i candidati che hanno ottenuto la validazione di un intero profilo oppure di una o più competenze del QRSP.

La procedura di certificazione viene attivata dall'accreditato ai Servizi per il Lavoro che costituisce la Commissione d'esame attraverso:

- La nomina del RC e dell'Esperto (già individuati in fase di validazione)
- la richiesta di nomina del Presidente di Commissione di esame.

La fase di certificazione avrà ad oggetto la/e competenza/e che sono state oggetto di validazione con esito positivo.

L'accreditato ai Servizi per il Lavoro trasmette in Regione attraverso il sistema informativo le date in cui sono previste le sessioni di esame, la sede/laboratorio dell'accreditato presso cui si svolgeranno e i nominativi del Responsabile della Certificazione delle Competenze e dell'Esperto che prenderanno parte alla Commissione.

Di seguito si rappresentano gli elementi principali della procedura di certificazione, dalla Commissione di esame, alle prove (inclusi i criteri di valutazione), all'attestazione finale.

#### **3.1 La commissione di Esame**

A garanzia del rispetto del principio di collegialità e terzietà, la composizione della Commissione di esame è la seguente:

- Presidente di Commissione nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio;

- Responsabile della certificazione con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative designato dall'accreditato ai Servizi per il Lavoro
- Esperto del Settore di Riferimento (proveniente dal mercato del lavoro) con funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti curriculari e professionali designato dall'accreditato ai Servizi per il Lavoro

### 3.2 La tipologia e la progettazione delle prove prestazionali

Nella fase di certificazione il candidato effettua un esame in presenza, presso la sede accreditata e/o laboratorio dell'ente accreditato. La procedura è finalizzata a verificare l'effettivo possesso dell'intero spettro della competenza da attestare comprensivo di tutte le abilità e conoscenze collegate. A differenza della valutazione in presenza della seconda fase (colloquio tecnico) che verte sulle carenze individuate, la **prova di valutazione prestazionale in presenza** della fase di certificazione sarà costruita per analizzare e verificare tutti gli elementi della/e competenza/e oggetto di attestazione.

La prova di valutazione prestazionale può essere unica o composta da una parte pratica e una teorica, ed è adattata alla tipologia di profilo o competenza da certificare. L'obiettivo della parte pratica è di verificare le capacità che il candidato ha di mettere in campo le proprie conoscenze/abilità e competenze, consentendogli di poter mostrare il livello di autonomia maturato nel presidio della competenza sottoposta a valutazione (nell'ambito di una prova in situazione, una simulazione in laboratorio, esame di uno o più casi studio, una prova scritta etc.).

L'obiettivo della parte teorica è di approfondire le conoscenze teoriche e la capacità del candidato di collocare la propria professionalità nel contesto di lavoro, nonché eventualmente di discutere gli esiti della parte pratica.

La tipologia di verifica in presenza, e l'articolazione delle prove, viene scelta congiuntamente dal Responsabile della Certificazione e dall'Esperto nell'ambito della Commissione di esame. La tipologia dipenderà dal tipo di competenza/e da certificare e dall'esito della valutazione sulle evidenze.

In sede di progettazione vengono definiti i contenuti di ciascuna prova:

- gli input che verranno forniti ai candidati (ovvero le tracce d'esame, i tempi di realizzazione, la tipologia di laboratorio/strumentazione, le materie prime/semilavorati, etc.);
- le tecniche (ovvero le teorie, le tecniche, gli strumenti etc. che il candidato deve conoscere ed essere in grado di applicare);
- gli output (ovvero i risultati attesi e le performance/elaborati/prodotti/semilavorati finali previsti per ciascuna prova, etc.);
- i livelli di prestazione attesi e i criteri di valutazione (es. elementi minimi della competenza di cui occorre mostrare l'apprendimento, le modalità di assegnazione dei punteggi, etc.).

Lo standard professionale di riferimento per la progettazione delle prove è rappresentato dalle competenze del QRSP e dalle Aree di Attività dell'**Atlante del lavoro e delle Qualificazioni** a cui esse sono referenziate per tramite del QNQR (<https://atlantelavoro.inapp.org/>).

In particolare, si farà riferimento ai risultati attesi (RA) e, ove presenti, alle Schede di caso (SC) e ai Quadri per le risorse a supporto della valutazione (QRSV).

Si ricorda in questa sede che l'**Area di Attività (ADA)** è la principale unità informativa dell'Atlante, contiene la descrizione delle singole attività che, svolte secondo una

determinata sequenzialità e/o simultaneità, permettono di raggiungere un determinato risultato/output. Nelle ADA si trovano i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT e ATECO nonché alle qualificazioni ad essa correlate.

Il **Risultato Atteso** definisce le modalità di esecuzione dell'attività, delinea l'output in termini di prodotto/servizio e la performance attesa anche in termini di autonomia e responsabilità. La **Scheda di Caso** esplicita il contesto di esercizio dei RA specificando metodologie, tecniche, operatività e strumenti necessari al presidio delle attività, codificando i contenuti operativi riconosciuti e riconoscibili dal mondo del lavoro e delle professioni. Il **Quadro delle risorse a supporto della valutazione** inquadra ed elenca gli elementi caratteristici del RA desumibili dalla SC (input, output, tecniche a presidio della performance) e fornisce indicazioni utili alla definizione del disegno valutativo.

### 3.3 I criteri per la valutazione delle prove

Durante lo svolgimento della prova la Commissione, nelle figure del Responsabile della Certificazione e dell'Esperto, osserva le performance e gli output prodotti dal candidato e annota l'andamento su apposite griglie di osservazione e valutazione, che consentono di attribuire un punteggio in relazione a ciascuna competenza. Al termine delle sessioni, la Commissione esprime una valutazione per ciascuna prova in base ai livelli di prestazione mostrati e ai criteri di valutazione definiti in fase di progettazione.

La modalità di assegnazione dei punteggi è la seguente:

- tra 0 e 60 punti per la prova pratica
- tra 0 e 40 punti per la prova teorica
- in caso di prova unica, tra 0 e 100 punti

La valutazione è sommativa e le competenze del QRSP si intendono acquisite qualora l'esito delle prove d'esame raggiunga il punteggio minimo di 60/100. In caso di situazioni incerte, il voto del Presidente vale doppio.

Tale punteggio esita in un giudizio di "idoneità/non idoneità" alla certificazione e al rilascio della **Attestato di competenza** (Modello 9 "Format Attestato di competenza").

Nel caso in cui l'attestazione di competenza sia relativa ad un intero profilo, tutte le Competenze che lo compongono dovranno aver ricevuto un giudizio di idoneità.

### 3.4 Modalità di gestione delle attività della Commissione

#### A) Progettazione delle prove

La Commissione si riunisce e progetta le prove per ciascuna competenza oggetto di valutazione. Le prove progettate sono di pari livello di complessità ed in un numero superiore alle prove previste al fine di poter procedere, in sede di esame, alla estrazione di prove sufficienti per tutti i candidati programmati per la sessione. Le prove vanno conservate in busta chiusa e consegnate al Presidente. In questa fase l'ente accreditato al lavoro trasmette in Regione attraverso il sistema informativo il luogo e gli orari di svolgimento della sessione di esame.

#### B) La gestione delle sessioni di esame.

*I. Sessione preliminare.* La Commissione, presieduta dal Presidente si insedia ed effettua una seduta preliminare, in cui si procede: alla verifica della presenza di tutti i membri, alla eventuale sostituzione degli assenti; alla verifica che siano presenti, nella sede individuate per l'esame, tutti gli input necessari allo svolgimento delle prove (in termini di tracce di esame, strumentazione, materiali etc) e all'esame della documentazione in uscita dal servizio di Individuazione e validazione di ciascun candidato presente.

*II. Prova di esame.* La Commissione si riunisce ed estrae in busta chiusa le prove per ciascun candidato a partire dai set definiti in progettazione. Si procede alla realizzazione della prova sottoponendo al candidato la prova, ove presenti prima la prova pratica e poi la prova teorica.

*III. Valutazione della prova.* Durante lo svolgimento della prova la commissione osserva le performance e gli output prodotti dal candidato e annota l'andamento su apposite griglie di osservazione e valutazione. Al termine delle prove, si riunisce al fine di esprimere una valutazione sommativa delle prove e un giudizio di idoneità/non idoneità in relazione a ciascuna competenza esaminata.

#### *C) Verbalizzazione e attestazione*

La sessione si conclude con la redazione del verbale d'esame che viene sottoscritto dai componenti della Commissione e siglato in ogni pagina unitamente alle griglie di valutazione ed alle tracce delle prove somministrate.

Al termine della fase di certificazione l'ente accreditato al lavoro procede al rilascio dell'Attestato di competenza al candidato idoneo attraverso il sistema informativo.

Nell'ambito della Commissione di esame i componenti hanno i seguenti compiti.

#### *Presidente della Commissione di esame:*

- identificazione e verifica della presenza dei componenti della Commissione;
- presa d'atto dell'eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente, con altro iscritto negli elenchi nel rispetto delle funzioni assegnate;
- organizzazione e coordinamento della riunione preliminare finalizzata ad esaminare il Documento di validazione e a verificare che siano formalmente corretti e coerenti con le competenze per cui si è attivata la Commissione;
- presidio delle operazioni di svolgimento della sessione di esame;
- verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati.

#### *Responsabile della Certificazione delle Competenze:*

- presidio degli aspetti metodologici durante tutta la Procedura di certificazione;
- presentazione della documentazione relativa al candidato;
- progettazione, conduzione e valutazione della prova verificando la correttezza metodologica della procedura;

#### *Esperto del Settore di Riferimento:*

- presidio degli aspetti contenutistici e professionali durante tutta la procedura di certificazione;
- progettazione, conduzione e valutazione della prova presidiandone gli aspetti contenutistici, professionali e tecnici della prova.

### **3.5 L'Attestazione finale**

La procedura di certificazione e l'intero Percorso IVC si conclude con la Certificazione delle competenze e il rilascio dell'Attestato di competenza. L'Attestato di competenza viene rilasciato per ciascuna competenza per cui il candidato ha ottenuto un giudizio di idoneità al termine delle prove. Nel caso in cui tutte le competenze che compongono un Profilo sono state certificate, l'Attestato è unico e riguarda l'intero profilo.

L'Attestato di competenza ha valore di **attestazione di parte terza** ai sensi del D.lgs 13/13 in quanto viene rilasciato su responsabilità del Titolare della Procedura di certificazione, ovvero la Regione Lombardia per conto dell'Accreditato ai Servizi al lavoro.

L'Attestato di competenza regionale viene rilasciato attraverso la procedura informatica regionale (ovvero attraverso il sistema informativo regionale dedicato).

In caso di valutazione di "non idoneità" per una o più competenze, il candidato può richiedere all'accreditato presso cui ha presentato domanda di accesso al Servizio di individuazione, validazione e certificazione copia del Documento di validazione da utilizzare come credito formativo.



Output:

- Attestato di competenza regionale.

Strumenti

- Attestato di competenza regionale (Modello 9 “Attestato di competenza regionale”)
- Verbale di certificazione (Modello 7 “Verbale di certificazione”)
- Griglie di osservazione e valutazione (Modello 8 “Griglia di progettazione e valutazione prove prestazionali”)

### 3. Figure di sistema

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. c) del D.lgs 13/2013, sono previste specifiche figure professionali per l'erogazione dei servizi IVC, quale standard minimo di sistema garantito dall'Ente Titolare (Regione Lombardia) nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Nello specifico, il personale addetto all'erogazione dei servizi rispetta requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa.

La griglia di seguito illustra i requisiti minimi delle figure di sistema dell'IVC lombardo e le rispettive fasi in cui intervengono.

Fase	Figura di sistema	Requisiti
INDIVIDUAZIONE	Tutor a supporto della certificazione delle competenze in ambito non formale e informale	<i>Requisito obbligatorio:</i> a) puntuale conoscenza del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.
VALIDAZIONE e CERTIFICAZIONE	Responsabile della certificazione	Requisiti minimi alternativi: a) laurea triennale integrata dal possesso dei seguenti titoli di studio e/o completamento dei seguenti percorsi: -i. Master universitario di 1° livello che comprenda moduli finalizzati all'acquisizione di una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; -ii. oppure percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP

Fase	Figura di sistema	Requisiti
		<p>(MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;</p> <p>b) diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022 integrato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i. completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;</li> <li>- ii. ed esperienza lavorativa almeno annuale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;</li> </ul> <p>c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) integrato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i. completamento del percorso di formazione specifica sull'IVC disponibile sulla piattaforma INAPP (MOOC = contenuti normativa e processi nazionali) integrato dal modulo di formazione specifica di Regione Lombardia;</li> <li>-ii. ed esperienza lavorativa almeno triennale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.</li> </ul>
	Esperto del Settore di Riferimento	<p>Professionista esterno all'operatore accreditato che abbia una particolare esperienza nel settore per il quale viene coinvolto per l'attività di valutazione</p> <p>Requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) esperienza almeno quinquennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni nel settore per il quale intende svolgere l'attività di valutazione;</li> <li>b) conoscenza del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.</li> </ul>

- Focus sull'Esperto del settore di Riferimento:

L'Esperto è un professionista esterno all'operatore accreditato, proveniente dal mondo del lavoro, che abbia un'esperienza almeno quinquennale (anche non continuativa) negli ultimi dieci anni nel settore per il quale viene coinvolto per l'attività di validazione e certificazione, e nello specifico nell'ambito del corrispondente processo/i dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni al quale/i *si aggancia/o sono correlate la/e competenza/e da validare*. L'esperto, dunque, **non deve avere un'esperienza generica nel campo della formazione e dei processi, ma deve provenire dal mondo del lavoro ed essere un esperto del processo di riferimento del settore economico-professionale di**

**riferimento** (es. un fotografo se si certificano competenze relative alla progettazione, sviluppo e stampa della fotografia).